

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*», e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*», e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 7, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati e indica, per tali strutture il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze nonché gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165, e successive modificazioni, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*» e, in particolare, l'articolo 11 relativo all'Ufficio del Consigliere militare, l'articolo 14 relativo al Dipartimento della funzione pubblica, l'articolo 24-ter relativo al Dipartimento per la trasformazione digitale, l'articolo 24-quinquies relativo all'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali e l'articolo 32 relativo all'Ufficio del Segretario generale;

VISTA la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023*» e, in particolare, l'articolo 3, contenente principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e l'articolo 5, contenente principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici;

VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante «*Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148*»;

VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio*», ai sensi del quale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), la cui organizzazione è definita ai sensi dell'articolo

7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e le Autorità settoriali competenti, rispettivamente, per il settore spazio (ASC1) e per il settore degli enti della Pubblica amministrazione (ASC 2);

VISTO, in particolare, il comma 5 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 134 del 2024, ai sensi del quale, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU);

VISTO, altresì, il comma 1, lettere g) e i), dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 134 del 2024 che individua la Presidenza del Consiglio dei ministri quale Autorità settoriale competente (ASC) per il settore dello spazio e per il settore degli enti della pubblica amministrazione individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 17 gennaio 2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplina l'organizzazione dell'Ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012;

RITENUTO di dover dare attuazione all'articolo 5 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134 e all'articolo 11 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 e, conseguentemente, procedere alla modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

(Attuazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU). Le funzioni di PCU, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, ad eccezione di quella prevista dalla lettera i) dello stesso comma 6, sono esercitate dal Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei ministri con il supporto fornito dal competente Ufficio che opera all'interno dell'Ufficio del Segretario generale di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come modificato dal presente decreto.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri operano le autorità settoriali competenti (ASC) designate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 134 del 2024 che esercitano le competenze alle stesse attribuite dal medesimo decreto legislativo. A tal fine, sono istituite:
 - a) con collocazione presso il Dipartimento della funzione pubblica di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, l'ASC per gli enti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 134 del 2024, individuati con apposito

- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera i), del medesimo decreto legislativo;
- b) presso l'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, l'ASC per il settore dello spazio, prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 134 del 2024.
3. Con apposito protocollo di intesa, sottoscritto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità di svolgimento delle attività di supporto al punto di contatto unico di cui al comma 1.

Articolo 2

(Attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, la Presidenza del Consiglio dei ministri è designata quale Autorità di settore NIS, a supporto dell'Autorità nazionale competente NIS e per fornire collaborazione alla stessa, secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo, nei seguenti settori:
- a) settore gestione dei servizi TIC, di cui al numero 9 dell'allegato I del decreto legislativo n. 138 del 2024, in collaborazione con l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale;
 - b) settore dello spazio, di cui al numero 10 dell'allegato I del decreto legislativo n. 138 del 2024;
 - c) settore delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 138 del 2024;
 - d) società in house e società partecipate o a controllo pubblico, di cui al numero 4 dell'allegato IV del decreto legislativo n. 138 del 2024.
2. I compiti previsti dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale Autorità di settore NIS, sono svolti dal competente Ufficio che opera all'interno dell'Ufficio del Segretario generale, con il supporto delle strutture competenti della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, come modificato dal presente decreto.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, relativo alle denominazioni riportate nel decreto medesimo)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente le denominazioni, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti lettere:

- “i) PCU: punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici di cui dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134;*
- l) ASC: autorità settoriali competenti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 134 del 2024;*
- m) Autorità di settore NIS: l’Autorità di settore che supporta l’Autorità nazionale competente NIS e collabora con essa, secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138”.*

Articolo 4

(Modifiche all’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, relativo all’Ufficio del consigliere militare)

1. All’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l’Ufficio del Consigliere militare, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole *“infrastrutture critiche”* sono sostituite dalle parole *“resilienza dei soggetti critici”*;
 - b) al comma 2, le parole *“la segreteria infrastrutture critiche”* sono soppresse;
 - c) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
“2-bis. Il Consigliere Militare svolge le funzioni di PCU di cui al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, con il supporto fornito dal competente Ufficio che opera all’interno dell’Ufficio del Segretario generale, di cui all’articolo 32 del presente decreto.”.

Articolo 5

(Modifiche all’articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento della funzione pubblica)

1. All’articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per la funzione pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
“2-bis. Presso il Dipartimento opera un servizio di livello dirigenziale non generale quale Autorità settoriale competente (ASC) relativa al settore degli enti della pubblica amministrazione individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera i), del predetto decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, per l’esercizio delle competenze di cui al medesimo decreto. Il servizio di cui al presente comma svolge anche i compiti a supporto dell’Ufficio del Segretario generale per i settori di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a), numeri 3) e 4) del decreto legislativo n. 138 del 2024.”;
 - b) al comma 4, le parole: *“diciannove servizi”* sono sostituite dalle seguenti: *“venti servizi”*.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 24-ter del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per la trasformazione digitale)

1. All'articolo 24-ter del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per la trasformazione digitale, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Il Dipartimento svolge i compiti a supporto dell'Ufficio del Segretario generale per i settori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto legislativo n. 138 del 2024.”.

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 24-quinquies del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali)

2. All'articolo 24-quinquies del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Presso l'Ufficio opera un servizio di livello dirigenziale non generale quale Autorità settoriale competente relativa al settore dello spazio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, per l'esercizio delle competenze di cui al medesimo decreto. Il servizio di cui al presente comma svolge anche i compiti a supporto dell'Ufficio del Segretario generale per i settori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 138 del 2024.”;

b) al comma 2, le parole: “due servizi” sono sostituite dalle seguenti: “tre servizi”

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'Ufficio del Segretario generale)

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'Ufficio del Segretario generale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

“5-bis. Nell'ambito delle competenze del PCU, ai fini amministrativo-gestionali, presso l'Ufficio opera un Ufficio di livello dirigenziale generale con compiti di supporto al Consigliere Militare in materia di resilienza dei soggetti critici, che si articola in non più di due servizi e svolge le funzioni definite dal Protocollo d'intesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato in attuazione

dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134. Al medesimo Ufficio di livello dirigenziale generale sono attribuiti i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri quale Autorità di settore NIS, ai sensi del decreto legislativo n. 138 del 2024, con il supporto delle competenti strutture della stessa Presidenza del Consiglio, secondo quanto previsto dal presente decreto.”.

b) al comma 7, le parole: “*commi 5 e 6*” sono sostituite dalle seguenti: “*commi 5, 5-bis e 6*”.

Articolo 9 (Disposizioni finali)

1. Entro trenta giorni dalla data di registrazione del presente provvedimento da parte della Corte dei conti, sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture generali di cui al presente decreto.
2. L'attuale organizzazione dell'Ufficio del Segretario generale, del Dipartimento per la trasformazione digitale, dell'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali e del Dipartimento della funzione pubblica resta ferma sino all'entrata in vigore dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.
3. Con successivo provvedimento sono modificate le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dott. Alfredo Mantovano

Visto e annotato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2025, al n. 1208. Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2025, al n. 1275.